

Statuto dell'Associazione V.I.T.A - A.T.I.V

Associazione per la Promozione dello Scambio Costruttivo Intellettuale ed Esistenziale
secondo §3 della legge Austriaca "Vereinsgesetz 2002" (Legge relativa alle Associazioni del 2002)

§ 1: Denominazione, Sede e Raggio di Azione

- 1) L'Associazione è denominata "V.I.T.A - A.T.I.V – Associazione per la Promozione dello Scambio Costruttivo Intellettuale ed Esistenziale". Il nome dell'Associazione e il suo logo (entrambi protetti secondo le specifiche normative internazionali) sono stati messi a disposizione della Associazione "V.I.T.A - A.T.I.V" da uno dei suoi Soci Fondatori.
- 2) L'Associazione "V.I.T.A - A.T.I.V" ha la propria sede a Vienna. Essa è attiva prevalentemente sul territorio federale Austriaco.
- 3) È prevista l'istituzione di "Sedi Distaccate" e di "Associazioni Affiliate", ai sensi del § 1 comma 4 della legge Austriaca "Vereinsgesetz 2002" = VerG 2002 (legge relativa alle Associazioni del 2002).

§ 2: Scopo dell'Associazione

- 1) L'Associazione vuole dare un contributo all'arricchimento della società in campo intellettuale, esistenziale, spirituale, culturale, morale e materiale. L'attività dell'Associazione è senza fini di lucro e intende realizzare il seguente scopo ideale: lo scambio, la formazione e il perfezionamento in ambito scientifico, artistico, culturale, interculturale, interreligioso, filosofico, pedagogico e sportivo. L'idea e il progetto in generale (inerente agli obiettivi e alla struttura operativa) sono stati messi a disposizione dell'Associazione "V.I.T.A - A.T.I.V" da uno dei suoi Soci Fondatori.
- 2) L'Associazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, ai sensi del § 35 della legge Austriaca "Bundesabgabenordnung" (Regolamento Fiscale Federale).

§ 3: Strumenti per la Realizzazione degli Scopi dell'Associazione

- 1) Lo scopo ideale dell'Associazione (come sopra descritto) sarà realizzato con gli "strumenti ideali" e con gli "strumenti materiali" indicati nel comma (2) e nel comma (3).
- 2) Come "strumenti ideali" (attività che sono previste per la realizzazione degli scopi dell'Associazione – ai sensi del § 3 comma 2 cif. 4 della legge Austriaca "VerG 2002") ci si avvarrà di: a) incontri e riunioni (con discussioni, relazioni, esercizi, film, ecc.); b) seminari e corsi; c) congressi; d) viaggi studio; e) attività fisiche, escursionismo ed esercizi che sviluppano la capacità di concentrazione; f) promozione di iniziative che sono identificabili con lo scopo ideale dell'Associazione ed i suoi principi fondativi; g) creazione di un sito dell'Associazione; h) creazione di un giornale, di una rivista e stesura di libri; i) creazione di una biblioteca.
- 3) Gli "strumenti materiali" necessari (strumenti finanziari che sono previsti per la realizzazione degli scopi dell'Associazione – ai sensi del § 3 comma 2 cifra 4 della legge Austriaca "VerG 2002") saranno reperiti mediante: a) quote d'iscrizione; b) quote sociali; c) quote di partecipazione per manifestazioni organizzate dall'Associazione; d) vendita di materiale letterario e multimediale vario (come ad esempio riviste, libri, CD, etc.); e) donazioni ed eredità; f) sponsorizzazioni; g) sovvenzioni da parte di enti pubblici.

§ 4: Categorie di Soci

- 1) I soci dell'Associazione "V.I.T.A - A.T.I.V" possono appartenere ad una delle seguenti quattro categorie: Socio Straordinario, Socio Ordinario, Socio Onorario, Socio Sponsor.
- 2) I Soci Straordinari sono coloro i quali sono interessati allo scopo ideale dell'Associazione e ai suoi principi fondativi. Tali soci pagano una quota sociale ridotta. I Soci Ordinari sono coloro i quali s'identificano pienamente con lo scopo ideale dell'Associazione e con i suoi principi fondativi. Tali soci pagano la quota sociale completa. I Soci Onorari sono nominati tali per meriti particolari avuti nei confronti dell'Associazione e del suo scopo o per le loro specifiche qualifiche (ad es. professionali, sociali o personali). Tali soci non pagano la quota sociale. I Soci Sponsor sono coloro i quali sostengono l'Associazione e il perseguimento delle sue finalità ideali con mezzi materiali o finanziari. Tali soci non pagano la quota sociale.

§ 5: Ammissione dei Soci

- 1) Possono essere ammessi all'Associazione "V.I.T.A - A.T.I.V" in qualità di socio:
 - persone fisiche interessate allo scopo ideale dell'Associazione e ai suoi principi fondativi o che s'identificano pienamente con tale scopo e con i relativi principi fondativi, e anche
 - società di persone aventi capacità giuridica e persone giuridiche che soddisfano i criteri che verranno definiti in seguito dall'Assemblea Generale.
- 2) In merito all'ammissione di Soci Straordinari, Soci Ordinari e Soci Sponsor le decisioni vengono prese dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Una richiesta di ammissione può essere rifiutata (senza obbligo di fornire motivazioni a riguardo).
- 3) La nomina del Socio Onorario viene decisa – su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione – dall'Assemblea Generale con voto a maggioranza qualificata (§ 9 comma 9 di questo statuto).
- 4) Fino alla costituzione legale dell'Associazione come persona giuridica, ai sensi del § 2 della legge Austriaca "VerG 2002", l'ammissione provvisoria dei Soci Straordinari e dei Soci Ordinari compete ai Fondatori dell'Associazione o (nel caso che un Consiglio Direttivo sia già stato nominato) al suo Consiglio Direttivo. Questa ammissione provvisoria diventa efficace solo con la costituzione legale dell'Associazione (come persona giuridica). Se un Consiglio Direttivo viene nominato dopo la costituzione legale dell'Associazione (come persona giuridica), anche l'ammissione (definitiva) dei Soci Straordinari e dei Soci Ordinari competerà ai Fondatori dell'Associazione (fino alla nomina del Consiglio Direttivo).

§ 6: Perdita della qualifica di socio

- 1) La qualifica di socio si perde:
 - Con il decesso o (nel caso di società di persone e di persone giuridiche) con la perdita della personalità giuridica e per recesso o esclusione.
- 2) La comunicazione di recesso può avvenire unicamente alla scadenza di ogni anno e deve pervenire al Consiglio Direttivo dell'Associazione in forma scritta, con un preavviso di almeno tre mesi. Se la comunicazione dovesse giungere in ritardo, sarà efficace solo a partire dalla prossima data disponibile. Al fine di comprovare la tempestività di tale comunicazione, farà fede la data di una e-mail o quella del timbro postale di una lettera raccomandata.
- 3) Il Consiglio Direttivo può escludere un socio (in seguito a duplice sollecito in forma scritta, inclusa una comunicazione di una proroga) per morosità superiore a sei mesi nel pagamento della quota. Resta invariato l'obbligo del pagamento delle quote sociali in scadenza.
- 4) L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche a motivo di gravi violazioni di altri obblighi stabiliti nello statuto, nei regolamenti sociali (i quali, nella loro ultima versione, diverranno parte integrante di questo statuto a partire dal momento in cui saranno pubblicati sul sito dell'Associazione) ed in eventuali altri accordi stabiliti o a motivo di comportamenti denigratori.
- 5) La perdita della qualifica di Socio Onorario può essere decisa, per gli stessi motivi sopra descritti nel comma (4), su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dall'Assemblea Generale con voto a maggioranza qualificata (§ 9 comma 9 di questo statuto).

§ 7: Diritti e Doveri dei Soci

- 1) Il diritto di voto nell'Assemblea Generale e il diritto elettorale attivo o passivo spettano ai Soci Ordinari e ai Soci Onorari. I soci con diritto di voto, inoltre, sono legittimati a partecipare alle manifestazioni dell'Associazione e ad utilizzarne le strutture (questo esclusivamente in conformità con il regolamento sociale e con eventuali accordi stabiliti.)

2)Ogni socio ha il diritto di visionare lo statuto, che sarà pubblicato sul sito dell'Associazione dopo la sua fondazione.

3)Almeno 1/10 dei soci con diritto di voto può chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione di un'Assemblea Generale.

4)I soci con diritto di voto devono essere informati dal Consiglio Direttivo in occasione di ogni Assemblea Generale in merito alle attività e all'andamento economico dell'Associazione. Se almeno 1/10 dei soci con diritto di voto richiede tali informazioni, indicando le proprie motivazioni, il Consiglio Direttivo dovrà fornire ai soci richiedenti queste informazioni, anche al di fuori dell'Assemblea Generale, entro 4 settimane.

5)Il Consiglio Direttivo è tenuto ad informare i soci circa la chiusura dei conti (rendiconto economico) ai sensi del § 21 della legge Austriaca "VerG 2002". Nel caso in cui ciò avvenga durante l'Assemblea Generale, bisogna coinvolgere anche i Revisori Contabili.

6)Tutti i soci sono tenuti a promuovere gli interessi dell'Associazione facendo del proprio meglio e a non intraprendere nessuna azione che potrebbe danneggiare la reputazione dell'Associazione e/o comprometterne le finalità. I soci, inoltre, sono tenuti ad osservare lo statuto sociale, il regolamento sociale (da ritenersi in vigore, nella sua ultima versione, dal momento in cui esso viene pubblicato sul sito dell'Associazione), gli accordi stabiliti e le deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci concordano preventivamente ed esplicitamente, sin dal principio, che – al di fuori degli impegni presi (stabiliti nello Statuto, nel Regolamento Sociale e negli accordi) – un socio non può essere obbligato da altri soci ad alcunchè, né può imporre ad altri soci nessuna cosa (chiaramente fatti salvi tutti quelli impegni, che sono regolamentati sulla base dell'ordinamento giuridico).

Tutti i soci (ad esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Sponsor) sono tenuti al pagamento puntuale della quota d'iscrizione e delle quote sociali, nell'importo stabilito dall'Assemblea Generale.

§ 8: Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale (§§ 9 e 10 di questo statuto), il Consiglio Direttivo, eventualmente affiancato da un Amministratore (§§ 11 a 13 di questo statuto), i Revisori Contabili (§ 14 di questo statuto) e il Collegio dei Probiviri (§ 15 di questo statuto).

§ 9: L'Assemblea Generale

1)L'Assemblea Generale è la "Assemblea dei Soci" ("Mitgliederversammlung") ai sensi del § 5 comma 2 della legge Austriaca "VerG 2002". Un'Assemblea Generale ordinaria si riunisce ogni tre anni.

2)Un'Assemblea Generale straordinaria si riunisce entro quattro settimane: a) su deliberazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale Ordinaria; b) su richiesta scritta di almeno 1/10 dei soci con diritto di voto; c) su richiesta dei Revisori Contabili (§ 21 comma 5 frase 1 della legge Austriaca "VerG 2002"); d) su deliberazione di un Revisore Contabile o dei Revisori Contabili (§ 21 comma 5 frase 2 della legge Austriaca "VerG 2002", § 11 comma 2 frase 3 di questo statuto); e) su deliberazione dell'intero Collegio dei Probiviri o del suo Presidente (§15 comma 3 lettera a di questo statuto) o f) su deliberazione di un curatore nominato dal tribunale (§ 11 comma 2 frase ultima di questo statuto).

3)Alle Assemblee Generali ordinarie e a quelle straordinarie devono essere invitati per iscritto tramite e-mail (all'indirizzo indicato dal singolo socio), con un preavviso minimo di almeno 2 settimane dalla data fissata per l'Assemblea, tutti i soci aventi diritto di voto. Per diversi motivi (ad esempio quando il numero dei soci aumenterà notevolmente) l'Assemblea Generale potrà deliberare, con voto a maggioranza qualificata (§ 9 comma 9 di questo statuto), che a future Assemblee Generali siano invitati esclusivamente i delegati dei soci con diritto di voto (nel senso del § 5 comma 2 della legge Austriaca "VerG 2002") e, in tal caso, ciò dovrà essere adottato in un apposita variazione dello statuto.

4)L'invito a partecipare all'Assemblea Generale dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno. Tale invito verrà fatto tramite il Consiglio Direttivo (comma 1 e comma 2 lettere a - c), tramite uno o più Revisori Contabili (comma 2 lettera d), tramite un membro del Collegio dei Probiviri (comma 2 lettera e) o tramite un curatore nominato dal tribunale (comma 2 lettera f).

5)Le domande con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale devono pervenire al Consiglio Direttivo in forma scritta, tramite e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

6)Possono essere messe al voto solo tematiche che sono state precedentemente inserite nell'ordine del giorno, ad esclusione di quelle sollevate tramite una domanda di convocazione di Assemblea Straordinaria.

7)Possono partecipare alle Assemblee Generali tutti i soci con diritto di voto. Sono i Soci Ordinari ed Onorari ad avere diritto di voto e diritto di elezione (attivo e passivo). Ogni socio con diritto di voto può esprimere un solo voto. Le società di persone e le società giuridiche, che sono state ammesse all'Associazione come Soci Ordinari, possono essere rappresentate nell'Assemblea Generale ognuna da una singola persona fisica. È ammesso il conferimento del diritto di voto ad un altro socio con diritto di voto, per mezzo di una delega scritta. Quando l'Assemblea Generale delibererà con voto a maggioranza qualificata (§ 9 comma 9 di questo statuto) che a future Assemblee Generali vengano invitati solo i delegati dei soci con diritto di voto, (ai sensi del § 5 comma 2 della legge Austriaca "VerG 2002"), nella conseguente variazione dello statuto, bisognerà regolare anche il diritto di partecipazione all'Assemblea Generale, il diritto di voto e il diritto di elezione.

8)L'Assemblea Generale può deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

9)Le deliberazioni e le votazioni nelle Assemblee Generali, di norma, avvengono con maggioranza semplice (un'approvazione della metà più uno dei voti validi consegnati). Con voto a maggioranza qualificata (un'approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti validi consegnati) vengono adottate deliberazioni riguardanti eventuali variazioni dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e altri casi stabiliti nello statuto.

10)L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso in cui sia assente anche il Vicepresidente, presiederà il membro presente più anziano anagraficamente del Consiglio Direttivo. Colui che presiede può chiedere a un Socio Onorario di presiedere l'assemblea in sua vece.

§ 10: Compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale svolge i seguenti compiti:

1)delibera il bilancio preventivo;

2)acquisisce e approva il resoconto e il bilancio consuntivo con il coinvolgimento dei Revisori Contabili;

3)elegge tra i soci con diritto di voto (Soci Ordinari e Soci Onorari) i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e i Revisori Contabili;

4)solleva dall'incarico i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori Contabili;

5)propone l'eventuale nomina di un Amministratore;

6)propone l'eventuale sollevamento dall'incarico dell'Amministratore;

7)autorizza negozi giuridici tra i Revisori Contabili e l'Associazione;

8)alleggerisce il carico di lavoro del Consiglio Direttivo;

9)delibera l'importo della quota d'iscrizione e della quota sociale;

10)delibera il conferimento della nomina di Socio Onorario;

11)delibera il disconoscimento della nomina di Socio Onorario;

12)delibera con voto a maggioranza qualificata (§ 9 comma 9 di questo statuto) il regolamento sociale (da ritenersi in vigore nella rispettiva ultima versione, dal momento in cui esso viene pubblicato sul sito dell'Associazione);

13)delibera con voto a maggioranza qualificata (§ 9 comma 9 di questo statuto) eventuali variazioni dello statuto, del regolamento sociale o lo scioglimento volontario dell'Associazione;

14) vaglia e delibera in merito alle altre questioni riportate nell'ordine del giorno.

§ 11: Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo si compone di 4 membri obbligatori; essi sono: il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere. Al Consiglio Direttivo si può eventualmente affiancare un Amministratore.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale tra i soci con diritto di voto (Soci Ordinari e Soci Onorari). Nel caso in cui un membro eletto del Consiglio Direttivo cessa di farne parte, il Consiglio Direttivo ha il diritto di cooptare al suo posto un altro socio con diritto di voto; in tal caso, si renderà necessaria un'autorizzazione a posteriori da parte della successiva Assemblea Generale. Se, per mancanza di auto-sostituzione tramite cooptazione, dovesse venire a mancare il Consiglio Direttivo (in assoluto o per un periodo di tempo indeterminato) spetterà obbligatoriamente a ciascun Revisore Contabile o a ciascun membro del Collegio dei Probiviri convocare immediatamente un'Assemblea Straordinaria con il compito di eleggere un nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, invece, anche i Revisori Contabili o i membri del Collegio dei Probiviri non siano nelle condizioni di agire, ogni Socio Ordinario o Socio Onorario - conscio della situazione di emergenza - avrà l'obbligo di chiedere immediatamente, presso il tribunale di competenza, la nomina di un curatore, che dovrà convocare istantaneamente un'Assemblea Straordinaria.
- 3) Il mandato del Consiglio Direttivo ha una durata di 3 anni con possibilità di rielezione. Ogni carica nel Consiglio Direttivo deve essere esercitata personalmente, anche avvalendosi di videoconferenze o di altri mezzi tecnici simili. Al Consiglio Direttivo sono cooptati l'Amministratore (se è stato nominato) ed i Soci Onorari.
- 4) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione, in forma scritta o verbale e, in caso di un suo impedimento, dal Vicepresidente. Se anche quest'ultimo dovesse essere impossibilitato per un periodo di tempo indeterminato, ogni altro membro del Consiglio Direttivo avrà la facoltà di convocarlo.
- 5) Il Consiglio Direttivo è atto a deliberare nel caso in cui siano stati invitati tutti i suoi membri e almeno la metà di essi siano presenti.
- 6) Il Consiglio Direttivo delibera le sue decisioni con maggioranza semplice; nel caso di parità di voti, il voto del Presidente dell'Associazione sarà determinante. Il diritto di voto nel Consiglio Direttivo spetta, oltre che ai 4 membri obbligatori, anche all'Amministratore (se è stato nominato) e ai Soci Onorari.
- 7) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente. Se dovesse essere assente anche il Vicepresidente, presiederà il membro presente più anziano anagraficamente del Consiglio Direttivo. Colui che presiede può chiedere ad un Socio Onorario di presiedere l'assemblea in sua vece.
- 8) La carica di un membro del Consiglio Direttivo termina con il decesso, la scadenza dell'incarico (comma 3), per sollevamento dall'incarico stesso (comma 9), o con le dimissioni (comma 10).
- 9) L'intero Consiglio Direttivo o i suoi singoli membri possono essere sollevati dal loro incarico, con voto a maggioranza qualificata (§ 9 comma 9 di questo statuto), da un'Assemblea Generale convocata appositamente. Il sollevamento dall'incarico entra in vigore con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo o dei membri del Consiglio Direttivo.
- 10) I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare le loro dimissioni, in forma scritta, in qualunque momento. La dichiarazione di dimissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, all'Assemblea Generale nel caso in cui a dimettersi sia l'intero Consiglio Direttivo. La dimissione entra in vigore solo con l'elezione o la cooptazione (comma 2) di un successore.

§ 12: Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la direzione dell'Associazione. Esso è "l'organo direttivo", ai sensi del § 5 comma 3 della legge Austriaca "VerG 2002". A tale organo spettano tutti i compiti che non sono assegnati ad un altro organo dallo statuto o dalle rispettive deleghe. In particolare, al Consiglio Direttivo compete di:

- 1) creare un regime contabile in linea con le esigenze dell'Associazione (una registrazione costante delle entrate e uscite e un inventario del patrimonio sociale sono da ritenersi criteri minimi necessari);
- 2) redigere il bilancio preventivo, il resoconto e il bilancio consuntivo;
- 3) preparare e convocare l'Assemblea Generale nei casi descritti nel § 9 comma 1 e comma 2 lett. a -c di questo statuto;
- 4) informare i soci con diritto di voto in merito alle attività dell'Associazione, alle attività finanziarie e sul bilancio annuo revisionato;
- 5) gestire il patrimonio sociale;
- 6) ammettere Soci Straordinari, Soci Ordinari e Soci Sponsor;
- 7) escludere Soci Straordinari, Soci Ordinari e Soci Sponsor;
- 8) sottoscrivere, su proposta dell'Assemblea Generale, e, in seguito ad una conferma da parte del Collegio dei Probiviri dell'Associazione, le rispettive deleghe di un Amministratore;
- 9) sottoscrivere il ritiro di deleghe ad un Amministratore su proposta dell'Assemblea Generale e in seguito a una conferma da parte del Collegio dei Probiviri dell'Associazione;
- 10) assumere impiegati per l'Associazione;
- 11) licenziare impiegati dell'Associazione.

§ 13: Compiti particolari dei singoli Membri del Consiglio Direttivo

- 1) Il Presidente dell'Associazione porta avanti gli affari correnti dell'Associazione. Il Segretario lo supporta nella gestione degli affari sociali. Al Presidente dell'Associazione, inoltre, può essere affiancato un Amministratore nella gestione degli affari correnti dell'Associazione.
- 2) Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione all'esterno. Un documento scritto dell'Associazione, per essere valido, necessita delle firme del Presidente dell'Associazione e del Segretario; mentre per le questioni economiche (disposizioni patrimoniali) sono necessarie le firme del Presidente dell'Associazione e del Cassiere. I negozi giuridici tra singoli membri del Consiglio Direttivo e l'Associazione necessitano dell'approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo.
- 3) Per i negozi giuridici, le deleghe riguardanti il rappresentare l'Associazione all'esterno e/o il poter firmare per suo conto, possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri del Consiglio Direttivo citati nel comma 2.
- 4) In caso di *periculum in mora*, il Presidente dell'Associazione è autorizzato, sotto la propria responsabilità, a dare autonomamente disposizioni, anche per questioni che sono di competenza dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo. Egli è tenuto – se tecnicamente possibile – ad informare, prima telefonicamente o via mail, il portavoce del Collegio dei Probiviri e - ad ogni modo – a procurarsi in seguito, tramite l'organo sociale di competenza, l'autorizzazione a posteriori in merito a tale decisione.
- 5) Il Presidente dell'Associazione dirige l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.
- 6) Il Segretario stila i protocolli dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
- 7) Il Cassiere è responsabile della corretta gestione economica dell'Associazione.
- 8) Nel caso in cui venga affiancato al Presidente dell'Associazione un Amministratore, i compiti di quest'ultimo saranno regolamentati all'interno di un'apposita delega. Questa delega (su proposta dell'Assemblea Generale e dopo l'approvazione del Collegio dei Probiviri dell'Associazione) sarà firmata dal Consiglio Direttivo. Essa può essere emessa in forma di delega parziale (al fine di rappresentare l'Associazione all'esterno in specifiche questioni o poter firmare per conto dell'Associazione) o come delega generale (per la gestione degli affari correnti dell'Associazione).
- 9) In caso di un suo impedimento, il Presidente dell'Associazione sarà sostituito dal Vicepresidente; il Segretario e il Cassiere si sostituiscono a vicenda.

§14: I Revisori Contabili

- 1) L'Assemblea Generale elegge due Revisori Contabili tra i soci con diritto di voto (Soci Ordinari e Soci Onorari) per la durata di 3 anni. È prevista la possibilità di loro rielezione. I Revisori Contabili non possono far parte di un altro organo, le cui attività siano soggette alla verifica contabile, ad eccezione dell'Assemblea Generale.
- 2) Ai Revisori Contabili spetta il controllo degli affari correnti e l'analisi dell'andamento economico dell'Associazione, inerentemente alla regolarità del regime contabile e dell'impiego degli strumenti, tutto ciò in conformità con quanto stabilito nello statuto. Il Consiglio Direttivo è tenuto a consegnare ai Revisori Contabili tutti i documenti e le informazioni necessarie. I Revisori Contabili sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri degli esiti della verifica.
- 3) Negozi giuridici tra i Revisori Contabili e l'Associazione necessitano di un'autorizzazione da parte dell'Assemblea Generale. Per il resto, valgono per i Revisori Contabili le norme del § 11 comma 8 – 10, di questo statuto.

§ 15: Il Collegio dei Proviviri

1) Il controllo su tutti gli organi dell'Associazione e anche la conciliazione di ogni controversia, sorta nell'ambito dell'Associazione, compete al Collegio dei Proviviri dell'Associazione. Il Collegio è un organo di controllo (ai sensi del § 5 comma 4 della legge Austriaca "VerG 2002") e, allo stesso tempo, un organo di conciliazione (ai sensi del § 8 della legge Austriaca "VerG 2002"; esso non è un tribunale arbitrale, secondo i §§ 577 sg. della legge Austriaca "ZPO" = Codice di procedura civile).

2) Il Collegio dei Proviviri si compone di almeno tre membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci con diritto di voto (Soci Ordinari ed i Soci Onorari); il numero esatto dei membri viene anch'esso stabilito dall'Assemblea Generale, con voto a maggioranza qualificata (§9 comma 9 di questo statuto).

I membri del Collegio dei Proviviri non possono appartenere ad un altro organo sociale – ad eccezione dell'Assemblea Generale. Essi eleggono al loro interno il Presidente del Collegio. Quest'ultimo nomina il portavoce del Collegio dei Proviviri. Per i membri del Collegio di Proviviri valgono le disposizioni del § 11 comma 8 a 10 di questo statuto.

3) Il Collegio dei Proviviri ha la funzione di controllo e di conciliazione.

a) nella sua funzione di controllo tale Collegio ha la facoltà (in ogni momento, quando esso lo ritiene necessario) di verificare: che da parte di tutti i partecipanti vengano rispettati, nelle assemblee e durante le manifestazioni dell'Associazione, lo statuto, il regolamento sociale e gli altri accordi stabiliti (esso inoltre, in caso di loro mancata osservanza, può pronunciare le rispettive sanzioni convenute in precedenza); che tutti gli organi sociali esercitino la propria attività secondo le disposizioni sociali vigenti (essendo tutti gli organi tenuti a fornire al Collegio dei Proviviri tutti i documenti e le informazioni richieste). Se un membro del Collegio dovesse constatare delle irregolarità, il Collegio informa prima l'organo coinvolto e lo invita a porvi rimedio. Se le irregolarità non dovessero essere risolte entro il termine di tempo concordato, il Collegio o il suo Presidente potranno convocare un'Assemblea Straordinaria, per informare la stessa della situazione venutasi a creare (in tal caso l'Assemblea potrà porvi rimedio).

Al Collegio spetta l'esame delle proposte fatte dall'Assemblea Generale in merito alla nomina o all'eventuale sollevamento dall'incarico di un Amministratore ed, eventualmente, la conferma di tale proposta (la relativa delega dell'Amministratore o il ritiro di essa saranno firmate successivamente dal Consiglio Direttivo).

b) Nella sua funzione di conciliazione, il Collegio dei Proviviri – dopo aver ascoltato entrambe le parti – prenderà una decisione con maggioranza semplice, secondo miglior coscienza e conoscenza.

Il Collegio dei Proviviri, in caso di controversia, ha la facoltà di decidere (anche in questo caso con maggioranza semplice) se agire immediatamente o se devono essere preventivamente (prima di entrare in azione) applicati altri metodi di soluzione del conflitto (in particolare, se sarà adottata la mediazione, ai sensi della legge Austriaca "Zivilrechts-Mediations-Gesetz", legge relativa alle mediazioni in questioni riguardanti il diritto civile). Le decisioni del Collegio dei Proviviri, all'interno dell'Associazione, sono insindacabili.

4) Base legale di tutti gli accordi inerente l'Associazione "V.I.T.A – A.T.I.V" (e quindi anche di questo statuto) è la legge Austriaca in generale e la legge Austriaca sulle Associazioni "VerG 2002" in particolare. Il Foro competente (per questioni che non si possono risolvere all'interno dell'Associazione) è Vienna.

§ 16: Scioglimento volontario dell'Associazione

1) Lo scioglimento volontario dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente da un'Assemblea Straordinaria convocata appositamente e con voto a maggioranza qualificata (§ 9 comma 9 di questo statuto).

2) Tale Assemblea Straordinaria sarà anche tenuta – se esiste un patrimonio sociale - a deliberare in merito alla sua liquidazione. In particolare, essa dovrà nominare un liquidatore e dovrà decidere a chi quest'ultimo devolgerà il patrimonio sociale, una volta coperti i passivi.

3) Nel caso di scioglimento dell'Associazione o della cessazione dello scopo sociale, il patrimonio sociale restante sarà utilizzato per fini sociali, per fini di beneficenza o per fini ecclesiastici, ai sensi dei §§ 34 sg. della legge Austriaca "Bundesabgabenordnung".

Questo testo è una traduzione dello Statuto originale dell'Associazione "V.I.T.A – A.T.I.V", che è stato redatto in lingua tedesca e depositato in questa forma, nell'agosto 2012, presso l'Ufficio Associazioni, Vienna "Büro für Vereinsangelegenheiten/Wien".

La traduzione è stata effettuata con l'impegno di renderla con la massima fedeltà possibile rispetto al testo originale. Tuttavia, in caso di dubbi, sarà determinante e farà fede il testo nella lingua originale (e non quello di questa traduzione).